



CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 15 febbraio 2013 (21.02)
(OR. en)

5826/13

Fascicolo interistituzionale:
2012/0284 (NLE)

TRANS 30

NOTA PUNTO "I/A"

del: Segretariato generale del Consiglio

al: COREPER/Consiglio

n. prop. Comm.: 15015/12 TRANS 336

Oggetto: Proposta di DECISIONE del CONSIGLIO sulla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in seno al gruppo di esperti sull'accordo europeo relativo al lavoro degli equipaggi dei veicoli che effettuano trasporti internazionali su strada (AETS) della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite

1. La Commissione ha presentato in data 12 ottobre 2012 la proposta di decisione del Consiglio in oggetto sulla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in seno al gruppo di esperti sull'accordo europeo relativo al lavoro degli equipaggi dei veicoli che effettuano trasporti internazionali su strada (AETS) della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite.
2. Per rispecchiare le discussioni tenutesi a livello di Gruppo, la presidenza irlandese ha preparato un testo di compromesso che tutte le delegazioni hanno potuto accettare. Il nuovo testo figura in **grassetto** e il testo ~~barrato~~ con [...] (nella versione italiana).
3. Alla luce di quanto precede, si invita il COREPER ad approvare il presente testo e ad avallare la posizione dell'UE raccomandata, in modo da poterla presentare alla riunione del gruppi di esperti AETS che si terrà a Ginevra il 25 febbraio.

Proposta di
DECISIONE del CONSIGLIO
sulla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in seno al gruppo di esperti
sull'accordo europeo relativo al lavoro degli equipaggi dei veicoli che effettuano trasporti
internazionali su strada (AETS) della Commissione economica per l'Europa delle
Nazioni Unite
(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 90, in combinato
disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
dopo aver informato il Parlamento europeo,
considerando quanto segue:

- (1) Come segnalato dalla Corte di giustizia¹, il settore del lavoro degli equipaggi di veicoli che effettuano trasporti su strada è una competenza esterna esclusiva dell'Unione europea. Tale competenza è stata esercitata a livello interno, in particolare con l'adozione del regolamento (CEE) n. 543/69 del Consiglio, del 25 marzo 1969, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada², il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada³, il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada⁴ e, più di recente, dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵. Poiché l'AETS rientra nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006, la competenza per negoziare e concludere l'accordo spetta all'Unione. Le norme in materia di lavoro degli equipaggi dei veicoli che effettuano trasporti su strada con paesi terzi, comprese le norme sull'apparecchio di controllo utilizzato per garantire la loro conformità, rientrano nel campo di applicazione, sia dei regolamenti UE, sia dell'AETS. È indispensabile che tali norme siano armonizzate.
- (2) Le particolari circostanze dei negoziati relativi all'AETS giustificano, a titolo eccezionale, una procedura secondo la quale gli Stati membri dell'Unione depositano separatamente gli strumenti di ratifica o di adesione nel quadro di un'azione concertata, pur agendo nell'interesse e per conto dell'Unione.
- (3) **Nel quadro dell'accordo AETS, è stato istituito dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite il gruppo di esperti sull'accordo europeo relativo al lavoro degli equipaggi dei veicoli che effettuano trasporti internazionali su strada (il "gruppo di esperti") come organismo il cui obiettivo sia l'elaborazione di proposte di modifica dell'accordo AETS, con particolare riguardo al relativo articolo 22 bis.**

¹ Sentenza della Corte di giustizia del 31 marzo 1971, AETS, causa 22/70.

² GU L 77 del 29.3.1969, pag. 49.

³ GU L 370 del 31.12.1985, pag. 1.

⁴ GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8.

⁵ GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1.

- (3 bis) La prossima riunione del gruppo **di esperti** si terrà il **25 febbraio 2013**. In tale occasione, il gruppo di esperti potrebbe esaminare le proposte **presentate dalle parti contraenti** che, **se da esso accettate, potrebbero comportare** [...] una modifica dell'AETS, **dopo l'avvio e la conclusione di una procedura di revisione dell'AETS**. Ciò produrrà gli effetti giuridici di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.
- (4) **Una volta che le proposte sono accettate dal gruppo di esperti, come fase successiva, [...] gli Stati membri dell'UE in quanto parti contraenti dell'AETS sono tenuti a collaborare al fine di attivare il meccanismo di revisione dell'accordo AETS [...], in conformità al regolamento (CEE) n. 2829/77 del Consiglio, del 12 dicembre 1977, per l'entrata in vigore dell'accordo europeo relativo al lavoro degli equipaggi dei veicoli che effettuano trasporti internazionali su strada (AETS)⁶, in osservanza del dovere di leale cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del TUE, fatta salva una possibile decisione del Consiglio a se stante, in conformità dell'articolo 218, paragrafo 6, se del caso. Le proposte di modifica all'accordo AETS diverranno effettive soltanto dopo la conclusione della revisione dell'accordo AETS.**
- (5) Al fine di conseguire un'armonizzazione paneuropea nel campo degli apparecchi di controllo nel settore dei trasporti su strada (tachigrafi), è necessario istituire un unico processo decisionale che tenga conto delle prerogative dell'Unione europea e degli interessi dei paesi terzi che sono parti contraenti dell'AETS.

⁶ GU L 334 del 24.12.1977, pag. 11.

- (6) L'articolo 22 bis dell'AETS prevede attualmente che le modifiche del regolamento (CEE) n. 3821/85 concernenti il tachigrafo digitale siano automaticamente accettate da tutte le parti contraenti dell'AETS, senza alcuna consultazione formale prima dell'adozione delle modifiche da parte dell'Unione europea. Come sottolineato nella comunicazione della Commissione "Tachigrafo digitale: una tabella di marcia per le attività future"⁷, il meccanismo attuale mina l'attuazione corretta e armonizzata delle misure contenute nella revisione proposta del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio e del tachigrafo digitale da parte delle Parti contraenti che non appartengono all'UE. È pertanto nell'interesse dell'Unione europea migliorare il processo decisionale per quanto concerne i tachigrafi digitali e l'AETS e **proporre in seno al gruppo di esperti di** modificare di conseguenza l'articolo 22 bis, creando, nel quadro della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), un comitato amministrativo che definisca le specifiche tecniche del tachigrafo per l'intera area AETS.
- (7) La specificità dell'AETS e del processo decisionale previsto nel nuovo comitato ai sensi dell'articolo 22 bis, oltre al fatto che l'Unione europea ha competenza esclusiva nel settore del lavoro degli equipaggi dei veicoli che effettuano trasporti su strada [...] **giustificherebbe** l'adesione dell'Unione europea all'AETS, che sarebbe inoltre in linea con la sentenza della Corte di giustizia nella causa relativa all'AETS 22/70 e garantirebbe anche l'effettiva rappresentanza degli interessi dell'UE nei procedimenti UNECE. Dopo la sua adesione, **che richiederebbe la presentazione di una proposta della Commissione in conformità dell'articolo 218, paragrafo 6**, la posizione dell'Unione adottata dal Consiglio, conformemente all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE, sarà espressa dalla Commissione a nome dell'UE che eserciterà in sede di comitato amministrativo il diritto di voto di tutti gli Stati membri. **Siffatta adesione non dovrebbe costituire un precedente riguardo all'eventuale futura adesione dell'UE ad altre organizzazioni internazionali.**

⁷ COM(2011) 454 definitivo.

- (8) Attualmente l'articolo 14 dell'AETS non consente l'adesione all'AETS ad organismi diversi dagli Stati membri dell'UNECE e dagli Stati ammessi all'UNECE a titolo consultivo. Per tale motivo, al fine di consentire **la futura** adesione dell'Unione europea all'AETS, **si dovrebbe proporre al gruppo di esperti una modifica dell'articolo 14 in modo da prevedere l'adesione** delle organizzazioni d'integrazione regionale [...] all'AETS, **in seguito all'efficace revisione di quest'ultimo.**
- (9) Al fine di attuare in modo effettivo il requisito 268 bis dell'allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85 e per garantire un esame e un controllo più efficaci delle carte del conducente nell'area AETS nonché facilitare il compito dei funzionari di controllo, occorrerebbe istituire dei registri elettronici nazionali e adottare disposizioni per l'interconnessione di tali registri. È opportuno stabilire le disposizioni per l'interconnessione nel rispetto dei requisiti di sicurezza interna delle parti contraenti e garantire un adeguato livello di protezione dei dati personali scambiati, in linea con i più elevati standard internazionali. **Si dovrebbero proporre modifiche in tal senso al gruppo di esperti.**

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

(1) La posizione dell'Unione europea in sede di gruppo di esperti sull'accordo europeo relativo al lavoro degli equipaggi dei veicoli che effettuano trasporti internazionali su strada (AETS) è conforme a quanto disposto **negli allegati** della presente decisione ed è espressa dagli Stati membri appartenenti all'AETS, i quali agiscono congiuntamente nell'interesse dell'Unione.

Gli Stati membri [...] **che esercitano la presidenza del Consiglio dell'UE** comunicano le proposte di modifica al **gruppo di esperti sull'accordo europeo relativo al lavoro degli equipaggi dei veicoli che effettuano trasporti internazionali su strada** [...].

(2) Possono essere convenute modifiche formali e di lieve entità a tale posizione senza modificarla.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

La presente decisione entra in vigore il [...].

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO I

Possibile formulazione dell'articolo 22 bis (procedura di modifica dell'appendice 1B)

L'articolo 22 è sostituito dall'articolo seguente:

1. È istituito un comitato amministrativo competente per decidere in merito a modifiche dell'appendice 1B del presente accordo. Il comitato amministrativo è composto da tutte le parti contraenti dell'accordo.
2. Il comitato amministrativo ha sede a Ginevra. Le sue riunioni si tengono di norma a Ginevra. Il comitato può decidere di organizzare sessioni in altre località.
3. Il segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite mette a disposizione del comitato i servizi di segreteria adeguati.
4. Il comitato elegge un presidente e due vicepresidenti ogni due anni.
5. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite convoca il comitato sotto l'egida della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa al momento opportuno e in ogni caso una volta l'anno.
6. Qualsiasi parte contraente può proporre modifiche all'appendice 1B del presente accordo. Ogni proposta di modifica è trasmessa al segretariato della Commissione economica per l'Europa, per iscritto, tre mesi prima della riunione del comitato amministrativo nella quale essa è presentata per l'adozione. Il testo della modifica proposta è comunicato nelle tre lingue ECE a tutte le parti contraenti almeno un mese prima dell'incontro del comitato amministrativo nella quale esso è presentato per adozione.

7. Un quorum pari ad almeno la metà più una delle parti contraenti deve essere presente affinché il comitato amministrativo possa essere in grado di adottare decisioni. Per la determinazione del quorum le organizzazioni d'integrazione regionale che sono parti contraenti del presente accordo votano un numero di voti equivalente al numero dei loro Stati membri senza che la loro presenza alla votazione sia necessaria.
8. Il comitato amministrativo adotta le decisioni a maggioranza delle parti contraenti presenti e votanti.
9. Ai fini dell'adozione delle decisioni, ciascuna parte contraente dispone di un voto. Il rappresentante di un'organizzazione d'integrazione regionale che sia parte contraente dell'accordo vota per i suoi Stati membri senza che la loro presenza alla votazione sia necessaria, **in conformità dell'articolo 14, paragrafo 1 bis.**
10. Qualora una proposta di modifica dell'appendice 1B del presente accordo comporti la modifica di altri articoli o allegati dell'accordo, le modifiche all'appendice non potranno entrare in vigore prima dell'entrata in vigore delle modifiche relative ad altre parti dell'accordo. Se, in tal caso, le modifiche all'appendice 1B sono presentate contemporaneamente alle modifiche relative ad altri elementi dell'accordo, la data di entrata in vigore deve essere determinata entro la data stabilita a norma delle procedure che sono descritte in generale nell'articolo 21, tenendo conto della data specificata nella modifica dell'appendice 1B, nel caso previsto dal paragrafo 7 del presente articolo.
11. **La modifica dell'articolo 22 bis entra in vigore non appena almeno una organizzazione d'integrazione regionale sia divenuta parte contraente dell'accordo.**

ALLEGATO II

Possibile formulazione dell'articolo 14 (adesione all'AETS di organizzazioni d'integrazione regionale)

L'articolo 14 è così modificato:

è inserito il paragrafo 1 bis:

Il presente accordo è aperto alla firma delle organizzazioni d'integrazione regionale. Ai fini del presente accordo per "Organizzazione d'integrazione regionale" si intende ogni organizzazione costituita dagli Stati sovrani di una determinata regione che abbia competenza relativamente a taluni ambiti disciplinati dal presente accordo e che sia stata debitamente autorizzata a firmare, ratificare, accettare, approvare o aderire al presente accordo.

Ai fini della modifica delle appendici 1, 1 B, 2 e 3, il rappresentante di un'organizzazione d'integrazione regionale che sia parte contraente dell'accordo vota per i suoi Stati membri senza che la loro presenza alla votazione sia necessaria.

il paragrafo 5 è così modificato:

5. Per ciascuno degli Stati o organizzazioni d'integrazione regionale che ratifichino o aderiscano al presente accordo dopo il deposito dell'ottavo strumento di ratifica o di adesione in conformità al paragrafo 4 del presente articolo, l'accordo entra in vigore centoottanta giorni dopo il deposito da parte dello Stato o dell'organizzazione di integrazione regionale del suo strumento di ratifica o di adesione.

ALLEGATO III

Possibile formulazione di un nuovo articolo 10 bis

1. Al fine di garantire che i conducenti non siano già in possesso di una carta del conducente in corso di validità, ai sensi dell'appendice 1B dell'allegato all'accordo, le parti contraenti conservano i registri elettronici nazionali contenenti le seguenti informazioni sulle carte del conducente per un periodo corrispondente almeno alla durata di validità:

- cognome e nome del conducente;
- data di nascita e, se possibile, luogo di nascita del conducente;
- numero della patente di guida e paese di rilascio (se applicabile);
- situazione della carta del conducente;
- numero della carta del conducente.

2. Le parti contraenti adottano tutte le misure necessarie per garantire che i registri elettronici siano interconnessi e accessibili in tutto il loro territorio alle autorità che rilasciano le carte e ai funzionari di controllo designati ai fini della verifica della conformità alle norme sui periodi di guida e di riposo dei conducenti professionisti.

3. In occasione del rilascio, della sostituzione e, se necessario, del rinnovo di una carta del conducente, le parti contraenti verificano attraverso lo scambio di dati elettronici che il conducente non sia già in possesso di una carta di conducente valida. Le parti contraenti garantiscono un livello adeguato di protezione dei dati personali scambiati in linea con i più elevati standard internazionali. Ciò comporta necessariamente che i dati scambiati siano limitati ai dati necessari ai fini della suddetta verifica e non utilizzati per altri scopi senza l'autorizzazione preventiva della parte contraente che fornisce i dati personali.